

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 580

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1994

Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione
dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ausiliarie e
delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge il cui articolato mi appresto ad esporre, rappresenta, sostanzialmente, il completamento di un disegno di legge, precisamente l'atto Senato n. 581, finalizzati, ambedue, ad un più chiaro processo di revisione della normativa vigente, recante norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle attività sanitarie in senso lato.

La legge 5 febbraio 1992, n. 175, attualmente in vigore, non fa distinzione tra le varie categorie esercenti le attività sanitarie, dettando così norme comuni per categorie diverse.

Le modifiche e le integrazioni proposte alla legge n. 175 del 1992, dal citato disegno di legge n. 581 da un lato, ed il presente disegno di legge dall'altro, si propongono quindi di chiarificare le norme legislative destinate a categorie professionali differenti il cui contenuto sarà necessariamente articolato in maniera differenziata tanto sotto il profilo della pubblicità quanto sotto quello della repressione dell'esercizio abusivo dell'attività professionale come tale.

Detto questo, andava successivamente chiarita la posizione di quegli operatori sanitari la cui attività è attualmente priva di formale riconoscimento giuridico, non solo ma anche di quegli stessi albi o collegi professionali il cui parere, ai fini della autorizzazione del sindaco, è sancito dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 175 del 1992, senza che tale articolo espliciti, con chiarezza, l'iter procedurale che il richiedente debba seguire in mancanza dell'albo professionale di appartenenza. Il presente disegno di legge

vuole colmare tale lacuna legislativa demandando direttamente al sindaco il rilascio del nulla osta previa presentazione dei titoli di qualificazione da parte del richiedente il tipo di pubblicità sanitaria.

Per quanto concerne l'analisi particolareggiata del disegno di legge, l'articolo 1 specifica, nei suoi due commi, le categorie, rispettivamente, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

L'articolo 2 specifica i mezzi di pubblicità di cui possono disporre le categorie stesse mentre l'articolo 3 prende in esame le procedure concernenti le autorizzazioni da parte del sindaco e degli albi o collegi professionali ove questi ultimi fossero costituiti.

L'articolo 4 ribadisce i termini entro i quali andrà condotta la pubblicità e le sanzioni derivanti dalla non ottemperanza del provvedimento. L'articolo 5 demanda alle regioni la regolamentazione della pubblicità sanitaria mentre l'articolo 6 contiene norme finalizzate a combattere l'esercizio abusivo delle attività sanitarie di cui all'articolo 1 con le relative sanzioni in caso di inottemperanza del provvedimento in questione.

L'articolo 7 demanda all'assessorato regionale della sanità l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui devono essere dotati gli esercenti le predette attività sanitarie.

L'articolo 8 contiene disposizioni sui tempi entro i quali gli annunci pubblicitari devono essere regolamentati come stabilito dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Sono abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, previa acquisizione del titolo legale ovvero del diploma ed iscrizione agli albi o collegi professionali, ove costituiti, le seguenti categorie esercenti attività sanitarie: tecnici sanitari di radiologia medica, ostetriche, vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitarie, infermieri professionali, fisiokinesiterapisti, logopedisti, ortottisti, terapisti occupazionali, audiometristi, audioprotesisti, tecnici di laboratorio, dietisti.

2. Sono abilitati all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, previa acquisizione del titolo legale ovvero del diploma ed iscrizione agli albi o collegi professionali, ove costituiti, le seguenti categorie esercenti attività sanitaria: puericultrici, odontotecnici, ottici, meccanici ortopedici, meccanici ernisti, podologi, igienisti dentali, tecnici di igiene ambientale.

Art. 2.

1. La pubblicità riferita all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie ed alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie è consentita mediante targhe apposte laddove l'esercente svolge attività di cui all'articolo 1, nonché attraverso inserzioni sulla stampa e sugli elenchi telefonici.

2. Le targhe e le inserzioni devono contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, attestato o diploma acquisiti nel tipo di attività sanitaria pubblicizzata,

b) indirizzo, orario al pubblico, recapito telefonico.

Art. 3.

1. La pubblicità mediante targhe e inserzioni di cui all'articolo 2 è autorizzata dal sindaco previo nulla osta da parte del collegio professionale, ove costituito, al quale il richiedente è iscritto.

2. Gli operatori sanitari la cui figura giuridica non appare, alla promulgazione della presente legge, formalmente riconosciuta e quindi non dotati di albi o collegi professionali ma in possesso di specifici diplomi di qualificazione e di abilitazione, purchè acquisiti attraverso corsi di formazione professionale di competenza della regione in cui il richiedente intende svolgere l'attività, possono ottenere direttamente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il nulla osta del sindaco del luogo ove la professione venga svolta, fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 4.

1. Agli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 è fatto divieto di intraprendere qualsiasi forma di pubblicità sanitaria che non sia quella indicata nei termini di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Gli esercenti le attività sanitarie di cui all'articolo 1, che, senza l'autorizzazione del sindaco, intraprendano una qualsiasi forma di pubblicità consentita dalla presente legge, sono sospesi dall'esercizio delle loro attività per un periodo di sei mesi.

3. Nel caso di una pubblicità contenente notizie o indicazioni non veritiere, valgono le disposizioni delle vigenti leggi.

Art. 5.

1. La pubblicità delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie è regolamentata dalle regioni, sentiti i collegi professionali ove

costituiti o, in mancanza di questi, i rappresentanti regionali di categoria.

Art. 6.

1. Agli esercenti le attività sanitarie di cui all'articolo 1 è fatto divieto di favorire od agevolare, con la propria attività, iniziative di terzi che possano configurarsi in una forma di esercizio abusivo delle professioni medesime.

2. La non ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sospensione dell'attività per la durata di un anno.

Art. 7.

1. Il presidente della giunta regionale o suo assessore delegato, previo parere espresso dai collegi professionali ove costituiti o dalle associazioni professionali delle categorie degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, stabilisce l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali, periodicamente aggiornato, di cui devono essere dotati gli esercenti le predette attività sanitarie.

Art. 8.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti le attività di cui all'articolo 1 devono provvedere alla regolamentazione degli annunci pubblicitari già in essere secondo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge, qualora tale forma pubblicitaria non sia conforme alle disposizioni stesse.